



CITTA' DI TERMINI IMERESE

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE DEL BIGLIETTO D'INGRESSO AL MUSEO CIVICO "BALDASSARE ROMANO"

Integrazione articolo 5

APPROVATO CON DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 98 DEL 08.11.2010

Art.1

Biglietti d'ingresso

1. L'ingresso al Museo Civico "Baldassare Romano" di regola è consentito dietro pagamento di un biglietto dell'importo di € 1,50, fatti salvi i successivi adeguamenti di competenza della Giunta Comunale.

Art. 2

Sistema di emissione, distribuzione e vendita dei biglietti

1. I biglietti d'ingresso sono posti in vendita e distribuiti presso la portineria del Museo, nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico.

Art. 3

Destinazione dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti

1. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione della struttura museale nonché per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale ivi custodito.

Art. 4

Contabilità e rendicontazione

1. La contabilità e rendicontazione relative alla vendita dei biglietti sono attuate secondo le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 5

Ingresso gratuito

1. E' consentito l'ingresso gratuito:

- a) alle guide turistiche dell'Unione europea nell'esercizio della propria attività professionale, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;
- b) agli interpreti turistici dell'Unione europea quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;
- c) al personale del Ministero per i beni e le attività culturali;
- d) ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums);
- e) ai cittadini dell'Unione europea che non abbiano compiuto il diciottesimo o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età. I visitatori che abbiano meno di dodici anni debbono essere accompagnati;
- f) a gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell'Unione europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente stabilito dal capo dell'istituto;
- g) ai docenti e agli studenti iscritti alla facoltà di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e ai corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle facoltà di lettere e filosofia, o a facoltà e corsi corrispondenti istituiti negli Stati membri dell'Unione europea. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;

- h) ai docenti ed agli studenti iscritti alle accademie di belle arti o a corrispondenti istituti dell'Unione europea. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;
 - i) ai cittadini dell'Unione europea portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria;
 - l) agli operatori delle associazioni di volontariato che svolgano, in base a convenzioni in essere stipulate con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'articolo 112, comma 8, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;
 - m) ogni prima domenica del mese.
- 2) Per ragioni di studio o di ricerca, attestate da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri nonché da organi del Ministero per i beni e le attività culturali, ovvero per particolari e motivate esigenze, la direzione del Museo può consentire ai soggetti che ne facciano richiesta l'ingresso gratuito per periodi determinati.
- 3) Per i cittadini dell'Unione europea di età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni nonché per i docenti delle scuole statali con incarico a tempo indeterminato, l'importo del biglietto di ingresso è ridotto della metà.
- 4) Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea, si applicano, a condizione di reciprocità, le disposizioni sull'ingresso gratuito di cui al comma 1 lettera e), sulle riduzioni di cui al comma 3.
- .

Art. 6

Concessione di ingresso gratuito temporaneo

1. La richiesta di concessione dell'ingresso gratuito, in concomitanza di particolari eventi di rilevanza regionale, dovrà essere avanzata all'Amministrazione Comunale dalla istituzione preposta alla organizzazione della manifestazione di cui trattasi per le successive determinazioni.
2. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di concedere l'ingresso gratuito per specifiche attività ed eventi culturali (convegni, seminari, mostre,...) di cui l'Amministrazione medesima sia promotrice.